

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2010
39^a SedutaPresidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 maggio.

Il senatore **ROILO** (PD), nell'illustrare l'emendamento 32.4, soppressivo del comma 1 dell'articolo, ricorda che, in base all'articolo 5 della legge n. 604 del 1966 l'onere della prova sulla legittimità del licenziamento spetta al datore di lavoro. Sarebbe allora un regresso prevedere un onere per il lavoratore come quello di motivare per iscritto la volontà di impugnare il licenziamento. In proposito, rileva che l'emendamento 32.12, del relatore, ripristinerebbe la legittimità del licenziamento in forma orale.

La senatrice **CARLINO** (IdV) sostiene la proposta di sopprimere l'articolo (emendamento 32.3). Osserva che la formulazione del comma 5 non chiarisce se l'indennità onnicomprensiva sia da considerarsi aggiuntiva o sostitutiva della conversione del contratto a tempo determinato. Dà conto anche delle proposte dirette a sopprimere i commi 5, 6 e 7, che ripropongono disposizioni già dichiarate incostituzionali dal giudice delle leggi.

Infine, invita il relatore a chiarire il significato dell'emendamento 32.12.

La senatrice **GHEDINI** (PD) ricorda i rilievi del Capo dello Stato sulla formulazione dell'articolo 32, che dà luogo a dubbi interpretativi e rischia di generare un notevole contenzioso. A suo avviso, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati potrebbero acuire le perplessità espresse dal Capo dello Stato.

Anzitutto, la rubrica dell'articolo, che richiama il contratto di lavoro a tempo determinato, è contraddetta dalle disposizioni dell'articolo che investono anche altre tipologie di contratto, ad esempio per quanto riguarda l'impugnazione del licenziamento.

A proposito del comma 2, che indica termini di decadenza identici per tutti i casi di inefficacia e invalidità del licenziamento, sottolinea la necessità di prevedere un periodo più ampio, non essendo sufficiente quello indicato dal relatore nell'emendamento 32.12. Dà conto, quindi, degli emendamenti 32.17 e 32.19, diretti a definire con chiarezza la data di decorrenza del termine per l'impugnazione. In particolare, per i contratti di lavoro a termine, si prevede che il termine decorra dalla scadenza dell'ultimo contratto.

Infine, l'emendamento 32.31 precisa che l'indennità che risarcisce il lavoratore deve intendersi aggiuntiva alla conversione del contratto: tale precisazione non le appare pleonastica, considerato che un apposito emendamento presentato in occasione della discussione alla Camera dei deputati, che riprendeva un ordine del giorno presentato dal senatore Bianco e da altri senatori e approvato dal Senato, è stato respinto.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*) sottolinea il ruolo tecnico cui, fra l'altro, è tenuto il relatore e dunque conferma il rispetto e l'intento di valorizzare le proposte provenienti dai Gruppi dell'opposizione. Mentre ha ritenuto non utile illustrare alcune proposte di modifica di cui si è ampiamente trattato nella discussione generale e nelle repliche, si sofferma sugli emendamenti da lui presentati all'articolo 32, i quali tengono conto del testo approvato dalla Camera dei deputati e del contesto in cui si opera.

Dopo aver replicato al senatore Nerozzi in merito alla proposta di cui all'emendamento 31.5, ricordando che la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello territoriale è limitata a uno dei quattro lavoratori in un organismo tecnico, quali sono le commissioni di conciliazione, e al senatore Ichino con riferimento alla presunta preclusione dell'arbitrato rituale, che invece ritiene ampiamente ammissibile in base alla formulazione dell'articolo 31, ribadisce che, a suo avviso, la natura del rapporto di lavoro impedisce un'assimilazione del diritto del lavoro al diritto commerciale.

Ciò premesso, illustra l'emendamento 32.8, che amplia fino a 270 giorni il termine per la presentazione per iscritto dei motivi di impugnazione del licenziamento e ammette la produzione di nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Dà conto anche dell'emendamento 32.12, che, a proposito del licenziamento intimato senza la forma scritta, amplia il termine di impugnazione fino a 90 giorni, ma conferma la posizione maggioritaria secondo la quale è opportuno introdurre un criterio di certezza e affidabilità nelle controversie riguardanti la legittimità del licenziamento.

Osserva, infine, che, essendo il rapporto di lavoro basato sulla corresponsione di un salario a fronte di una prestazione, è sempre chiara la data di interruzione del rapporto di fatto da cui decorre il termine per l'impugnazione.

Il senatore **ICHINO** (*PD*) illustra l'emendamento 32.28, relativo al termine di impugnazione del licenziamento nel caso di costituzione o accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Il senatore **PASSONI** (*PD*) ritiene che l'ampliamento del termine proposto dal relatore per l'impugnazione del licenziamento in forma orale non possa essere considerato migliorativo. Il vincolo danneggia il lavoratore, il quale nel periodo immediatamente successivo al licenziamento potrebbe trovarsi in una situazione di perdurante soggezione e di oggettiva ricattabilità da parte del datore di lavoro.

Rileva, inoltre, che l'emendamento 32.12 del relatore rilegittima la forma orale del licenziamento: una regressione a suo giudizio inaccettabile, che appare in contrasto con l'impostazione culturale che senz'altro egli riconosce allo stesso relatore.

Infine, sottolinea l'incongruenza della rubrica con il contenuto dell'articolo 32, un'ambiguità che determinerà serie conseguenze nelle relazioni industriali e in termini di aumento del contenzioso.

Il senatore **NEROZZI** (*PD*) ricorda i molteplici casi di licenziamenti in base a ragioni discriminatorie o comunque arbitrarie del datore di lavoro. La fissazione di un termine comunque breve per l'impugnazione del licenziamento indebolisce la posizione del lavoratore, già di per sé svantaggiata. La proposta di rilegittimare in qualche modo il licenziamento in forma orale rappresenta un ritorno a forme pre-giuridiche suscettibili di scardinare un principio cardine del diritto del lavoro.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il senatore **ROILO** (PD) illustra l'emendamento 50.1, soppressivo dell'articolo. Evidenzia la contraddizione fra la prima parte della disposizione, che pone come requisito per l'indennizzo del prestatore di lavoro l'offerta entro il 30 settembre 2008 di un contratto di lavoro subordinato, e la seconda parte, introdotta dalla Camera dei deputati, in cui si prescrive anche l'offerta di un'assunzione a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

La senatrice **CARLINO** (IdV) illustra gli emendamenti 50.3 e 50.5, diretti rispettivamente a sopprimere e a riformulare l'articolo.

La senatrice **GHEDINI** (PD) sottolinea la necessità di prevedere che l'offerta di lavoro subordinato si riferisca a un rapporto a tempo indeterminato, per evitare il rischio di trattamenti difforni per lavoratori che si trovino nella stessa situazione di pregiudizio e di qualificare il rapporto di lavoro a detrimento dei diritti del lavoratore.

Il relatore **CASTRO** (PdL) osserva che la seconda parte della disposizione si aggiunge e dunque rafforza la previsione dell'offerta di un rapporto di lavoro subordinato.

La senatrice **GHEDINI** (PD) insiste affinché il testo sia riformulato al fine di chiarire la corretta interpretazione della norma.

Il senatore **TREU** (PD), pur prendendo atto dalla precisazione fornita dal relatore, condivide tuttavia l'opportunità di una riformulazione del testo.

Il relatore **CASTRO** (PdL) ritiene che l'articolo 50 rappresenti un'opportuna soluzione normativa, che potrà essere estesa anche ad ambiti diversi per ridurre il contenzioso facendo salvi i diritti dei lavoratori.

Il senatore **MAZZATORTA** (LNP) illustra l'emendamento 50.7, diretto a precisare che il contratto di lavoro subordinato offerto deve riferirsi a mansioni uguali o equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedente.

Il **PRESIDENTE** dichiara quindi conclusa la fase d'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.